

**KASKO**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Art. 7</b><br/> <b>Oggetto dell'assicurazione</b></p> | <p>(E' operante la garanzia scelta e richiamata nel frontespizio di polizza)</p> <p><b>A. Collisione</b><br/> L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altri veicoli identificati, verificatasi durante la circolazione su aree pubbliche o private.</p> <p><b>B. Collisione – Urto – Ribaltamento – Uscita di strada</b><br/> L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collisione con altri veicoli anche non identificati;</li> <li>• Urto contro ostacoli mobili e fissi;</li> <li>• Uscita di strada;</li> <li>• Ribaltamento;</li> <li>• Caduta alberi o sassi;</li> <li>• Cedimento del terreno;</li> <li>• Rottura manto stradale;</li> </ul> <p>Verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private.</p>   |
| <p><b>Art. 8</b><br/> <b>Esclusioni</b></p>                 | <p><i>L'Impresa non indennizza l'Assicurato per:</i></p> <p>a) <i>i danni avvenuti in conseguenza di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;</i></li> <li>- <i>tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio;</i></li> <li>- <i>trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;</i></li> <li>- <i>eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.</i></li> </ul> <p>b) <i>i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.</i></p> <p>c) <i>i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.</i></p> <p>d) <i>i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.</i></p> <p><i>La garanzia non è inoltre operante:</i></p> <p>a) <i>se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore salvo quanto previsto nella Condizione Aggiuntiva "G" della Responsabilità Civile Auto.</i></p> <p>b) <i>per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.</i></p> <p>c) <i>per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada".</i></p> <p>d) <i>per i danni alle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile dalla presente garanzia.</i></p> <p>e) <i>per i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> |
| <p><b>Art. 9</b><br/> <b>Colpa grave</b></p>                | <p>La garanzia è operante anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Conducente e dei trasportati.</p>  |
| <p><b>Art. 10</b><br/> <b>Rinuncia alla rivalsa</b></p>     | <p>L'Impresa rinuncia, nei confronti dell'Assicurato, del Conducente, dei trasportati o dei familiari dell'Assicurato, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.</p>  |